

*L'impatto dell'imprescrittibilità del reato richiesta dall'avvocato generale della Corte Ue*

# Le frodi Iva senza via di fuga

## La conseguenza sui processi: una sentenza sine die

DI STEFANO LOCONTE  
E IRENE BARBIERI

**N**iente più vie di fuga per i responsabili di frodi Iva. L'imprescrittibilità proposta dall'avvocato generale Ue, se riconosciuta dai giudici comunitari, mette a rischio la durata del processo con evidenti ripercussioni sul piano delle garanzie individuali.

Il 18 luglio scorso Yves Bot ha, infatti, sostenuto che la prescrizione debba essere interrotta ad ogni atto procedimentale, con conseguente cancellazione del termine già decorso e inizio di un nuovo termine, identico a quello iniziale.

Qualora la Corte di giustizia, cui si è rivolta in via pregiudiziale la nostra Corte costituzionale, dovesse condividere le conclusioni dell'Avvocato, il giudice italiano sarà certamente chiamato a disapplicare la normativa penale in tema di prescrizione. Parliamo,

in particolare, dell'art. 161 c.p. il quale, al fine di scongiurare processi oltremodo lunghi, prevede che la durata del procedimento penale, di norma, non possa essere superiore al termine prescrizione ordinario aumentato di un quarto. In pratica, quanto ai reati in materia di Iva, a eccezione dell'omesso versamento, per il quale opera un termine di 7 anni e 5 mesi, il reo non potrebbe rimanere sotto accusa per più di 10 anni. Decorso inutilmente siffatto periodo senza l'intervento di una pronuncia di condanna definitiva, secondo il nostro Legislatore il reato dovrebbe essere dichiarato estinto.

Tuttavia, sulla base di quanto stabilito dalla sentenza Taricco, siffatte disposizioni risultano incompatibili con l'obbligo, posto in capo all'ordinamento nazionale dall'art. 325 Tfu, di adottare adeguate misure volte a contrastare la

frode in un'ottica di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Dunque, allo scopo di assicurare la punibilità delle evasioni d'imposta Iva connotate dal carattere della gravità, i giudici europei sembrano aver stabilito che il termine massimo di prescrizione debba

*La conseguenza delle conclusioni dell'avvocato generale Ue sull'ordinamento italiano: processi penali più lunghi e libertà individuali a rischio*

rimanere circoscritto a ciascuna fase. Pertanto, la prescrizione delle frodi in materia Iva, venendo annullata dopo ogni fase processuale, difficilmente troverà ancora applicazione pratica.

Certo, il problema si pone solo per le frodi Iva e, tra esse, esclusivamente per le ipotesi più gravi, conside-

rando tanto l'ammontare dell'imposta evasa quanto gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p. Da più parti però è stata paventata una possibile estensione della disciplina alle molteplici ipotesi di reati in materia Iva, inclusi gli omessi versamenti o le omesse dichiarazioni.

Senza contare che, dando seguito al dictat della sentenza Taricco, quanto a disapplicazione delle norme penali interne circa il termine massimo di prescrizione anche per le condotte anteriori all'8 settembre 2015, si giungerebbe a infliggere al reo un trattamento retroattivo più grave, in spregio al principio di legalità di cui all'art. 25 Cost..

Non a caso, proprio quest'ultima disposizione sembra rappresentare l'ultima ed unica ancora di salvezza per i soggetti accusati di frode Iva. In effetti, se la Corte di giustizia dovesse accogliere lo spirito

dialogico della Corte costituzionale, che sta evitando in tutti i modi di azionare l'arma dei controlimiti, allora giungerà a prospettare un'interpretazione correttiva dei principi sanciti dalla sentenza Taricco, sposando i suggerimenti costituzionalmente orientati, offerti dalla Consulta, in ossequio alle garanzie di legalità e determinatezza. In caso contrario, depauperati di svariati presidi a tutela delle libertà individuali, i responsabili di simili reati fiscali potranno solamente contare sul principio della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., onde scongiurare il rischio di attendere sine die una sentenza. Auspicandosi quindi un rafforzamento della centralità della persona, che dovrebbe rappresentare la vera chiave di volta del sistema «Europa unita», ancora in costruzione, non rimane che attendere fiduciosi la decisione dei giudici comunitari.